

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE

ARTICOLO PRIMO

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **“PRO LOCO DI PEDASO”** ai sensi della L. 383/2000 e della L. R. 9/2004 con sede in Pedaso, Piazza Roma n° 29.

L'Associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative

ARTICOLO SECONDO

L'Associazione di Promozione Sociale **“PRO LOCO DI PEDASO”** svolge la sua attività in favore dello sviluppo turistico, valorizzando le realtà naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di Pedaso, non ha finalità di lucro, in particolare, i proventi dell'attività sociale debbono essere utilizzati per le attività statuarie, aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia).

TITOLO II

FINALITA'

ARTICOLO TERZO

Gli scopi che l'associazione si propone sono:

- a) riunire in associazione tutti coloro che sono interessati allo sviluppo turistico del territorio in giurisdizione;
- b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;

- c) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con le amministrazioni comunali, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, nonché iniziative di solidarietà sociale ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
- d) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
- e) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- f) elaborare e realizzare progetti sperimentali in campo turistico, anche in collaborazione con gli enti locali;
- g) collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- h) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- i) operare con altre associazioni Pro Loco, Enti pubblici e privati per l'istituzione di Consorzi turistici comprensoriali;
- j) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, dei portatori di handicap, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazioni di itinerari turistico-didattici per scolastici).

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO QUARTO

L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

Possono aderire, all'Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Pedaso, persone fisiche (maggioenni) e persone giuridiche private senza scopo di lucro od economico.

I Soci si distinguono in:

- Soci Ordinari: tutti coloro che per motivazioni varie possono essere interessati all'attività della Pro Loco;
- Soci Sostenitori: tutti coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Soci Benemeriti: le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per aver arrecato particolari benefici morali e materiali all'Associazione; il riconoscimento è perpetuo e comporta l'esonero dal pagamento della quota sociale .

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento dei Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascuno socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

La quota sociale annua è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Essa dovrà essere versata:

1. Per I NUOVI SOCI: all'atto dell'ammissione all'Associazione. Il nuovo socio per poter aver diritto di voto all'assemblea dei soci deve aver versato la quota ed essere iscritto nel Libro dei Soci da almeno quindici giorni prima dell'assemblea

2. Per i soci in essere: entro il 30 giugno di ogni anno.

I soci hanno diritto:

- 1) al voto in assemblea sia ordinaria che straordinaria purché in regola con il pagamento della quota sociale **qualora dovuta**.
- 2) di ricevere la tessera dell'Associazione;
- 3) di essere iscritti nel Libro dei Soci;
- 4) a frequentare i locali dell'Associazione;
- 5) ad eventuali facilitazioni in occasioni di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione e/o dall'U.N.P.L.I.;
- 6) a ricoprire le cariche sociali.

L'adesione dei soci all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Il nuovo socio inoltra richiesta scritta al Consiglio Direttivo che decide in merito alla sua ammissione, entro trenta giorni.

I soci hanno il dovere all'impegno morale ed alla collaborazione fattiva alle attività dell'Associazione, nei limiti delle proprie disponibilità temporali.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o indegnità.

Il Consiglio Direttivo inoltre, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il Socio.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ORGANI

ARTICOLO QUINTO

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) Il Segretario.
- e) Il Tesoriere.

f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO SESTO
ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale annua.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre). Qualora nell'assemblea ordinaria si dovessero rinnovare le cariche sociali, **nella stessa assemblea deve essere prima approvato il bilancio consuntivo.**

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute da un Presidente assistito da un Segretario nominati dall'Assemblea e sono convocate per le deliberazioni di loro competenza quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale. Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio in funzione di Segretario.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea solo i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Ogni socio esprime un voto soltanto; sono consentite fino a due deleghe.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Le convocazioni delle assemblee devono essere fatte dal Consiglio Direttivo con avviso pubblico, lettera o e-mail (contenente data, ora, luogo e

ordine del giorno), almeno otto giorni prima della data fissata; il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di convocazione per ciascuna assemblea; L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) Approva il bilancio consuntivo e preventivo (i bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione).
- 2) Nomina i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti.
- 3) Stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione ed approva il regolamento interno.
- 4) Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dall'Atto Costitutivo e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale, sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti e delibera con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

ARTICOLO SETTIMO *CONSIGLIO DIRETTIVO*

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, soci dell'Associazione, tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, non inferiore a sette, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritti da quindici

giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza.

I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio elegge nel suo seno, il Presidente, il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta di due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio:

- a) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statuarie;
- b) è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
- c) stabilisce la quota sociale annuale da versare;
- d) predispose i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statuari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formulazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del

Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO OTTAVO

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.

La carica è gratuita.

Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo (tre anni) e può essere riconfermato.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice-Presidente. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nelle successive riunioni.

E' assistito dal Segretario.

ARTICOLO NONO

VICE-PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge uno o più Vice- Presidenti, da scegliersi tra i consiglieri eletti.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

ARTICOLO DECIMO

SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i consiglieri eletti.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere è eletto dal consiglio Direttivo, da scegliersi fra i consiglieri eletti.

Il Tesoriere annota i movimenti contabili dell'Associazione.

E' possibile affidare i due incarichi ad un solo consigliere.

ARTICOLO UNDICESIMO *COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, è scelto fra i soci ed eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e tutti i membri sono rieleggibili;
- b) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea;
- c) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti, I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il presidente.

In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà operare sempre in numero di tre. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO V

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

ARTICOLO DODICESIMO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. I proventi con i quali l'Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Pedaso provvede alla propria attività e che costituiscono pertanto il fondo di dotazione sono:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi della Comunità Europea o di organismi internazionali;
- 5) proventi derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi di cui all'articolo quarto per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, particolarmente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

L'Associazione non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO – CESSAZIONE – ESTINZIONE

ARTICOLO TREDICESIMO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio saranno decisi dall'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci.

In casi di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, è d'obbligo la devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

In nessun caso saranno distribuiti ai Soci proventi dell'attività dell'Associazione, neanche in forma indiretta.

NORME FINALI

ARTICOLO QUATTORDICESIMO

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci.

ARTICOLO QUINDICESIMO

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, vale quanto stabilito dalla Legge 383/2000 e dalla Legge Regionale 9/2004 (le norme in materia di Associazioni di Promozione Sociale).

Pedaso li 15-01-2017